

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 novembre 1993
Variatione all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili
Variationi all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili

(G.U. della Repubblica Italiana, n. 76 del 1° aprile 1994)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

visto, in particolare, il comma 3, art. 18, della predetta legge, che consente di disporre, in conformità alle vigenti direttive comunitarie, variationi all'elenco delle specie cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

visto il decreto legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti delle specie Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*), attualmente cacciabili ai sensi del citato art. 18, comma 1;

considerato che tale riduzione coincide con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale non contempla dette specie nell'allegato II;

sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come segue.

Articolo 2

Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).

Articolo 3

Le Regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.